

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

Cass., ord., 24 novembre 2020, n. 26714

Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione - Usucapione speciale - Durante il trentennio dalla prima assegnazione - Inammissibilità - Ragioni - Affrancazione, riscatto a determinati soggetti - Irrilevanza - Alienazione ex art. 4 della l. n. 379 del 1967 - Ammissibilità - Condizioni

I terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per trent'anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile non abrogato dalla l. n. 346 del 1976 e perciò non sono usucapibili, pur se affrancati ai sensi della citata legge o riscattati in forza dell'art. 1 della l. n. 379 del 1967, neppure dall'ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell'art. 4 di quest'ultima legge " fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione".

Cass., 26 agosto 2020, n. 17827

Credito - In genere - Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge delle garanzie dei soci da parte dello stato - Conseguenze - Liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149 del 1993 - Effetto automatico - Esclusione - Provvedimento espresso - Necessità

L'assunzione da parte dello Stato dei debiti contratti dai soci fideiussori di cooperative agricole dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente liberazione dei soci-garanti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993 (inserito dalla legge di conversione n. 237 del 1993), pur essendo un diritto a questi attribuito dalla legge non costituisce un effetto automatico della stessa ma richiede un provvedimento espresso, da adottare all'esito di un procedimento amministrativo, in conformità con la generale previsione di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990.

Cass., ord., 16 luglio 2020, n. 15157

Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194 del 2009 - Presupposti oggettivi - Trasferimento beni conseguente a cessione d'azienda - Inclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, nel novero degli "atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti" va incluso anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda, data la natura non tassativa e la "ratio" dell'art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv., con modif., in l. n. 25 del 2010.

Corte d'Appello Salerno, 08 ottobre 2020

Territori montani – proprietà rurale – opposizione di terzo.

Nel procedimento speciale disciplinato della legge n. 346/1976 per il riconoscimento della proprietà rurale in territori montani, il termine concesso ai terzi interessati per l'opposizione alla relativa istanza si risolve in una temporanea sospensione del potere del Tribunale di emanare l'eventuale decreto di accoglimento, ma le ragioni di opposizione deducibili avverso tale provvedimento possono avere lo stesso contenuto di merito prospettabile in sede di opposizione all'istanza. Pertanto, non può ritenersi tardiva l'opposizione all'istanza, ancorché proposta oltre i novanta giorni dalla data della sua pubblicazione e/o della sua notificazione a coloro che dai registri immobiliari risultino titolari di diritti reali sul fondo, ove non sia stato ancora emesso il decreto di riconoscimento della proprietà o sia ancora pendente il termine di opposizione a tale provvedimento.

T.A.R. Molise Campobasso, 11 novembre 2020, n. 311

Agricoltura – aiuti – assegnazione – cessione d'azienda – analogia legis divieto.

In materia di prima assegnazione dei diritti di cui all'art. 1, co. 2, del D.M. 20 marzo 2015, n. 1922, in caso di cessione di azienda, o di un ramo della stessa, il soggetto legittimato alla presentazione della domanda è solo il cedente, al fine di evitare che all'interno della medesima annualità due soggetti ne usufruiscano per la medesima azienda. Tale limitazione, tuttavia, non sussiste nel caso di vendita di terreno, l'azienda condotta dal cedente, intesa quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa per rogito notarile, debitamente trascritto, in quanto la pubblicità che assiste i contratti che trasferiscono diritti immobiliari esclude l'assimilazione del contratto di compravendita di terreni sia al contratto di affitto d'azienda sia al contratto di cessione parziale dell'azienda. È pertanto impedita l'analogia legis.

T.A.R. Sicilia Palermo, 19 agosto 2020, n. 1780

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali

La produzione dell'orzo/malto rientra nell'All. 1 del Trattato CE, la produzione di birra, seppure non inserita nell'elenco, è ottenuta dalla trasformazione del malto/orzo, pertanto deve trovare accoglimento tra i progetti per l'ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati, il progetto del privato avente come obiettivo la produzione di cereali finalizzati alla produzione di birra.

T.A.R. Lazio Latina, 21 luglio 2020, n. 277

Agricoltura - Agevolazioni

La carenza di uno dei requisiti previsti nel bando per la concessione delle di aiuti per la promozione di imprese agricole, non consente l'accettazione della domanda presentata neppure nel caso di successiva integrazione dei requisiti necessari, dal momento che, per espressa previsione del bando secondo i requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere posseduti/soddisfatti al momento della presentazione della domanda di sostegno, sia in ragione della necessità di rispettare il principio della par condicio tra gli aspiranti alla misura stessa.

T.A.R. Basilicata Potenza, 15 luglio 2020, n. 465

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali

È annullabile la determinazione amministrativa di indebita percezione del contributo erogato dall'AGEA che si fondi esclusivamente su di un'ipotesi accusatoria penale, rivelatasi poi infondata. Il beneficiario è risultato non aver reso alcuna falsa dichiarazione relativamente alla disponibilità dei terreni per i quali aveva chiesto le sovvenzioni per i quali disponeva di un titolo giuridico: del preliminare di compravendita recante una pattuizione di immediata immissione nella detenzione dei terreni, idoneo a legittimare la richiesta di aiuti, tenuto anche conto della ratio sottesa a detto regime sovvenzionale.

T.A.R. Campania Napoli, 19 giugno 2020, n. 2506

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali

Il provvedimento di sospensione dell'erogazione dei contributi comunitari è legittimo se adottato anche solo sulla base della segnalazione che perviene all'Agea, costituendo un atto vincolato non necessitante di avvio di un procedimento a seguito della segnalazione procedimento, e pertanto in assenza dell'avvio di un procedimento non è configurabile alcun difetto di istruttoria o inesistenza dei presupposti.

ALIMENTI

CGUE, 10 settembre 2020, C-363/19, *Konsumentombudsmannen c. Mezina AB*

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Articoli 5 e 6 – Fondatezza scientifica delle indicazioni – Prove scientifiche generalmente accettate – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 28, paragrafo 5 – Regime transitorio – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 3, paragrafo 4 – Relazione tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e altre norme dell'Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali

1) L'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito del regime transitorio istituito da quest'ultima disposizione, l'onere della prova e il livello di prova richiesto relativamente alle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento sono disciplinati dal regolamento stesso, il quale esige che l'operatore del settore alimentare interessato sia in grado di giustificare le indicazioni che fornisce sulla base di prove scientifiche generalmente accettate. Tali indicazioni devono basarsi su elementi oggettivi che godano di un consenso scientifico sufficiente.

2) In caso di conflitto tra le disposizioni del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, e quelle della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE

del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), le disposizioni di tale regolamento prevalgono e trovano applicazione alle pratiche commerciali sleali in materia di indicazioni sulla salute ai sensi del medesimo regolamento.

CGUE, 1 ottobre 2020, C-526/20, *Entoma SAS contro Ministre de l'Économie et des Finances e Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation*

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari – Regolamento (CE) n. 258/97 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) – Nozione di “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” – Immissione in commercio – Insetti interi destinati al consumo umano

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, ivi compresi insetti interi, non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

CGUE, 1 ottobre 2020, C-485/18, *Groupe Lactalis contro Premier ministre e a.*

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte

1) L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una «materia espressamente armonizzata» da tale regolamento, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di quest'ultimo, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che esso non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazio-

ni obbligatorie, sulla base dell'articolo 39 di detto regolamento, purché queste ultime siano compatibili con l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione mediante l'armonizzazione espressa della materia dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.

2) *L'articolo 39 del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di disposizioni nazionali che siano giustificate, alla luce del paragrafo 1 di tale articolo, dalla protezione dei consumatori, i due requisiti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, vale a dire l'esistenza di un «un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza», da un lato, e gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni», dall'altro, non devono essere intesi congiuntamente, cosicché l'esistenza di tale nesso comprovato non può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell'associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell'alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza.*

3) *L'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «qualità dell'alimento» non include la capacità dell'alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, cosicché tale capacità non può rilevare ai fini della valutazione dell'esistenza di un eventuale «nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza», di cui alla suddetta disposizione.*

Cass. pen., 18 settembre 2020, n. 2244

Alimenti – latte con tossine – omessa comunicazione all'autorità sanitaria – commercializzazione rilevanza penale

In tema di igiene dei prodotti alimentari, il discrimine fra il sistema sanzionatorio amministrativo di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 ed il sistema sanzionatorio penale di cui alla L. 30 aprile 1962 n. 283 risiede nella distinzione fra violazioni di tipo formale-procedurale e violazioni di tipo sostanziale. Dette violazioni possono concorrere e, nel caso di commercializzazione di latte con presenza di tossine, laddove il soggetto agente non solo ometta la comunicazione all'autorità sanitaria della presenza della tossina nel latte, ma utilizzi altresì quel latte per la produzione di formaggio da commercializzare, pur nella consapevolezza della sua tossicità, trova applicazione sia la sanzione amministrativa, sia la sanzione penale.

Cass., ord., 27 aprile 2020, n. 8197

Prodotti alimentari - Preconfezionamento di pane precotto - Dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.p.r. n. 502 del 1998 - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla cgue – Esclusione

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui prescrivono l'obbligo di preconfezionamento per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, in quanto il preconfezionamento costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto. Né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al principio di libera circolazione delle merci, atteso che la CGUE ha dichiarato legittimo sul piano unionale l'obbligo di preconfezionamento del pane

a cottura frazionata, purché esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all'importazione intracomunitaria

Tribunale Ascoli Piceno, 22 ottobre 2020

Alimenti – alimenti preimballati – informazioni obbligatorie.

Costituisce “prodotto alimentare preconfezionato” quello che corrisponde alle caratteristiche stabilite dalla disposizione dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 109 del 1992 senza che abbia rilievo qualsiasi riferimento al luogo di confezionamento. Ne consegue che tale prodotto, sia esso imballato all’interno dello stesso esercizio di vendita o in un luogo diverso, deve indicare in etichetta il termine minimo di conservazione con la conseguenza che, ai sensi delle lettere b e d della predetta disposizione normativa, la differenza tra prodotto alimentare “preconfezionato” e prodotto “preincartato”, per il primo dei quali soltanto esiste l’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione, non va individuata in ragione del luogo in cui avviene l’imballaggio, bensì delle caratteristiche dell’imballaggio stesso.

AMBIENTE

CGUE, 8 ottobre 2020, C-514/19, *Union des industries de la protection des plantes contro Premier ministre e a.*

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione

1) L’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, devono essere interpretati nel senso che la comunicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, di una misura nazionale che vieti l’uso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento deve essere considerata un’informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora:

- tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente e, dall’altro, che tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente senza l’adozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che*
- la Commissione europea abbia omissso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata un’informazione ufficiale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento.*

2) L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018,

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam, non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione europea in risposta alla comunicazione effettuata, il 2 febbraio 2017, dalla Repubblica francese.

CGUE, 2 luglio 2020, C-477/19, IE c. *Magistrat der Stadt Wien*

Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Sistema di rigorosa protezione delle specie animali – Allegato IV – *Cricetus cricetus* (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione – Aree abbandonate

*L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprende parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, quale il *Cricetus cricetus* (criceto comune), laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno nelle aree medesime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

Cons. Stato, 11 dicembre 2020, n. 7917

Ambiente – Autorizzazioni amministrative – VIA – efficacia – prescrizioni e condizioni.

E' legittima la VIA che dichiara la compatibilità ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da verificare all'atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in funzione dell'opus. Nulla osta, infatti, in linea di principio, a che l'Amministrazione attesti che, a seguito dell'adozione futura di ben precisi accorgimenti, l'opera possa risultare compatibile con le esigenze di tutela ambientale. I limiti alla legittimità di tale modus procedendi attengono al grado di dettaglio e di specificità delle prescrizioni, nonché al numero ed alla complessiva incidenza delle stesse sui caratteri dell'opera: invero, la formulazione di prescrizioni eccessivamente generiche, ovvero relative a pressoché tutti i profili di possibile criticità ambientale dell'opus, potrebbe risolversi in una sostanziale pretermissione del giudizio.

T.A.R. Piemonte Torino, 31 ottobre 2020, n. 653

Obbligo di bonifica – successione mortis causa – trasmissibilità.

L'obbligo di bonifica, ricostruito dalla giurisprudenza come obbligo positivo e permanente di ripristinare l'ambiente danneggiato, è trasmissibile mortis causa trattandosi di situazione in fondo assimilabile alla già ritenuta trasmissibilità agli eredi degli obblighi di ripristino in materia edilizia. D'altro canto se la ratio normativa è di far gravare su colui che ha be-

neficiato economicamente di una attività nociva i costi del ripristino, risulta anche coerente che gli eredi che beneficiano in via successoria dei profitti tratti con tale attività ne sopportino i costi, potendo detti costi sempre essere circoscritti al limite del loro arricchimento con l'accettazione con beneficio di inventario.

ANIMALI

CGUE, gr. ch., 17 dicembre 2020, C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri c. Vlaamse Regering*

Rinvio pregiudiziale – Protezione degli animali durante l'abbattimento – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di stordire gli animali prima di abatterli – Articolo 4, paragrafo 4 – Deroga nell'ambito della macellazione rituale – Articolo 26, paragrafo 2 – Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale – Interpretazione – Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte – Articolo 13 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Libertà di manifestare la propria religione – Limitazione – Proporzionalità – Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell'Unione europea – Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri – Principio di sussidiarietà – Validità – Diverso trattamento della macellazione rituale e dell'abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi – Insussistenza di discriminazione – Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali

L'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, letto alla luce dell'articolo 13 TFUE e dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell'ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell'animale.

Cass., 22 giugno 2020, n. 12113

Animali – proprietà – danno – responsabilità da cose in custodia.

Avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.

AREE PROTETTE

Cass. pen., 09 luglio 2020, n. 23198

Aree protette - Reato di cui agli artt. 6, comma 3, e 30 legge n. 394 del 1991 - Reato di pericolo astratto - Sussistenza - Verifica della concreta messa in pericolo del bene giuridico - Esclusione – Fattispecie

In tema di tutela delle aree protette, il reato di cui agli artt. 6, comma 3, e 30, legge 6 dicembre 1991, n. 394 costituisce una fattispecie di pericolo astratto, per cui il giudice non deve accertare la concreta messa in pericolo del bene giuridico protetto, ma deve limitarsi a verificare la conformità della condotta alla previsione legale che incrimina la violazione delle peculiari misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali. (Fattispecie relativa ad emissioni sonore e luminose in area destinata a parco regionale, provenienti da una discoteca estiva all'aperto).

BOSCHI E FORESTE

Cons. Stato, 19 novembre 2020, n. 7202

Boschi – beni di interesse paesaggistico – pianificazione – vincoli – riparto di competenze

Deve qualificarsi come bosco ogni terreno coperto da una vegetazione forestale arborea che sia associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, con la conseguenza che è irrilevante l'eventuale circostanza che il singolo suolo possa essere privo di significative emergenze geologiche e naturalistiche, posto che le valutazioni vanno riferite all'intera formazione boschiva, senza possibilità di operare artificiosi frazionamenti, in ragione del diverso assetto proprietario o delle situazioni catastali. Questi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire, non soggetti a decadenza, perché traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseche del bene tutelato.

Cass., ord., 23 ottobre 2020, n. 23310

Boschi e foreste - In genere - Disciplina dettata dall'art. 33 delle pmppf della regione veneto - Taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato - Illecito amministrativo - Configurabilità - Sanzione applicabile - Art. 33 delle pmppf - Esclusione - Art. 26 r.d. n. 3267 del 1923 - Applicabilità - Fondamento

La disciplina dettata dall'art. 33 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale della Regione Veneto configura come illecito amministrativo non soltanto il taglio di alberi effettuato senza previa dichiarazione o senza previa autorizzazione, ma anche il taglio di un numero di alberi superiore a quello autorizzato. La sanzione della violazione di tale divieto, tuttavia, non si rinviene nell'art. 33 delle PMPF, che è espressamente dettato per la sola ipotesi di mancata presentazione della domanda di taglio, bensì nell'art. 26 del r.d. n. 3267 del 1923, richiamato "quoad poenam" dall'art. 39 delle PMPF che sanziona tutte le violazioni al relativo titolo secondo.

T.A.R. Puglia Bari, 04 agosto 2020, n. 1073.

Bosco – tutela paesaggistica

La natura “artificiale” di un bosco non esclude a priori la speciale tutela accordata dal D.Lgs. n. 42/2004, con possibilità per l’Amministrazione, in sede di pianificazione, di dare rilievo alle superfici boschive oramai esistenti in loco. L’art. 142, lett. g), comma 1, Codice Urbani, invero, nel prevedere genericamente quali beni paesaggistici i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, di fatto non limita l’operatività del relativo regime normativo alla vegetazione spontanea.

CACCIA E PESCA

Cass. pen., 9 settembre 2020, n. 29816

Reato di maltrattamento di animali – rapporto con la disciplina venatoria.

Tra il reato di cui all’art. 30 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 e quello di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544 ter c.p. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell’evento (la lesione/morte all’animale) che non è richiesto per l’integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l’oggettività giuridica. Nel caso della contravvenzione, il bene giuridico protetto è costituito dalla fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali. In ogni caso, in forza della previsione dell’art. 19 ter disp. trans. c.p., il reato di cui all’art. 544 ter c.p. e le altre disposizioni del titolo IX bis, libro secondo, del codice penale non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.

T.A.R. Liguria Genova, 26 ottobre 2020, n. 730

Caccia – calendario venatorio – illegittimità – obbligo conformativo.

Il giudizio amministrativo è volto - oltre che all’annullamento degli atti attualmente e concretamente lesivi per il ricorrente, ove se ne riscontri l’illegittimità - anche a orientare il futuro esercizio del potere amministrativo producendo dunque un effetto conformativo. Infatti, esso riveste una particolare rilevanza nei casi in cui vengano contestati atti che sono espressione di un potere che viene esercitato ciclicamente, qual è il calendario venatorio.

T.A.R. Sardegna Cagliari, 09 ottobre 2020, n. 538

Prelievo venatorio – parere obbligatorio – soggetto tenuto al rilascio.

È illegittimo il provvedimento con il quale la Regione ha ritenuto di poter consentire il prelievo venatorio sulla base degli studi compiuti dalla Agenzia Forestas e dall’Università degli studi di Sassari, senza, invece, attendere il parere dell’ISPRA, organo tecnico, il cui parere è obbligatorio seppur non vincolante.

T.A.R. Calabria Catanzaro, 24 settembre 2020, n. 1470

Calendario venatorio – deroga – parere obbligatorio ISPRA

L’attrazione della materia venatoria, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nell’orbita della competenza esclusiva dello Stato, deputato a fissare un livello minimo inderogabile

di tutela della fauna, circoscrive qualitativamente e quantitativamente lo spazio normativo che residua in capo alle Regioni, con la conseguenza che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai periodi fissati ex lege nell'art. 18, comma 1, L. n. 157 del 1992 resta subordinata al rispetto dei limiti fissati dal secondo comma del medesimo articolo: ne risulta, inequivocabilmente, che alle regioni è attribuito il potere di modificare, in meglio, il contenuto delle disposizioni recate dalla normativa statale nei limiti temporali e qualitativi fissati da quest'ultima, ovvero assicurando un livello di tutela più elevato. Nello specifico, la stessa L. n. 157 del 1992 provvede a stabilire i periodi di caccia per le varie specie, mentre alle singole Regioni è data la possibilità di rimodulare tali periodi previo parere, che è obbligatorio ma non vincolante, dell'ISPRA.

Tribunale Imperia, 28 ottobre 2020

Caccia – abbattimento fuori dall'arco temporale – rilevanza penale della condotta.

In tema di caccia, l'abbattimento di un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto appartenga, integra il reato di cui all'art. 30, lett. a), legge n. 157 del 1992 e non quello di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992 che punisce, invece, l'esercizio dell'attività venatoria non in relazione al tempo, ma all'abbattimento, alla cattura e alla detenzione di una particolare specie.

CONTRATTI AGRARI

Cass., ord., 6 novembre 2020, n. 24954.

Contratti agrari - "ad meliorandum" - Conversione dei contratti associativi - Comunicazioni - Modalità legale ex art. 25 l. n. 203 del 1982 - Volontà unilaterale di trasformazione del rapporto - Inderogabilità - Accordo orale delle parti - Validità.

Le formalità e i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 25 della l. n. 203 del 1982, stabiliti per la conversione di un contratto associativo in contratto di affitto onde salvaguardare sia esigenze di certezza sia i diritti del concedente, sono inderogabili soltanto se la richiesta di trasformazione è unilaterale; invece, se le parti raggiungono un accordo, prevale il principio di libertà della forma, previsto dall'art. 1325, n. 4, c.c., e, pertanto, anche il negozio verbale è valido.

Cass., sez. Unite, 30 ottobre 2020, n. 24101

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Terreno di proprietà comunale - Rapporto di affittanza agraria instaurato dal comune con una cooperativa agricola - Contratto di transazione stipulato tra le parti del predetto rapporto - Controversia relativa alla validità ed efficacia della transazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni

A fronte di un rapporto di affittanza agraria instaurato da un Comune con una cooperativa agricola, volto a consentire, verso il pagamento di un corrispettivo, l'utilizzo di un determinato terreno di proprietà comunale adibito a pascolo, la controversia relativa alla validità e

all'efficacia del contratto di transazione, diretto a prevenire le liti in ordine al predetto contratto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario qualora sia estranea alla materia del contendere la natura pubblica o privata del terreno, l'amministrazione non abbia utilizzato poteri autoritativi e le parti si siano limitate a domandare al giudice una verifica della conformità alla normativa positiva delle regole in base alle quali è sorto l'atto negoziale.

Cass., ord., 12 giugno 2020, n. 11276

Concessione o contratto di affitto in favore di un privato su beni demaniali - Carattere temporaneo e precario - Necessità - Applicabilità delle norme sulla durata e la proroga dei contratti agrari - Esclusione – Fondamento

La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle norme speciali in materia agraria relative alla durata poiché altrimenti resterebbe preclusa alla P.A. la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità, in concreto, con la destinazione ad uso civico del terreno.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 24 giugno 2020, n. 246

Affitto di terreni finalizzati al pascolo – bando – requisiti di accesso – svolgimento di attività di allevamento – esclusione.

Se il bando per l'affitto di terreni finalizzati al pascolo dispone come condizione per la partecipazione che il richiedente, alla data della presentazione della richiesta di concessione, abbia già iniziato l'attività di allevamento, in caso di carenza di tale requisito è automatica l'esclusione ed il soggetto privo del requisito richiesto non è legittimato a ricorrere avverso l'esito della procedura. Pertanto, in caso di presentazione, il ricorso è inammissibile.

CONSORZI

Cass., 12 novembre 2020, n. 25518

Consorzi – funzione mutualistica – rapporto con i consorziati - gestione dei costi

Il ribaltamento di costi e ricavi tra tutti i consorziati è doveroso nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolga servizi complementari, comunque correlati alla finalità mutualistica di utilizzo del servizio consortile.

Cass., 28 luglio 2020, n. 16052

Consorzi esterni – responsabilità verso terzi - In genere - Contratti conclusi dal consorzio in nome proprio - Regime di imputazione delle conseguenti obbligazioni - Estensione di tale regime alle ipotesi di fatti illeciti compiuti da un consorziato - Rilevanza nei rapporti interni

Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.

DOP E IGP

Cgue, 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois sas

Rinvio pregiudiziale – agricoltura – protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – articolo 13, paragrafo 1, lettera d) – prassi che può indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti – riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto la cui denominazione è protetta – denominazione d’origine protetta (DOP) “Morbier”

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata.

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

CTR Emilia-Romagna Bologna, 18 settembre 2020

Imposte sui redditi – cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte di imprenditore agricolo – attività connessa – reddito agrario.

In tema di imposte sui redditi, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c., e si considerano produttive di reddito agrario.

IMPRESA E LAVORO

Cass., ord., 25 agosto 2020, n. 17653

Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall’esercizio del diritto - Rilevabilità di ufficio - Fondamento

In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.

Cass., 25 giugno 2020, n. 12643

Impresa agricola – impresa familiare.

L'esistenza dell'impresa familiare agricola costituita fra i due coniugi non determina nel partecipante non intestatario dei beni la trasmissione del diritto dominicale, neanche ove fosse dimostrata la provenienza degli acquisiti con denaro dell'appellante e del suo lavoro, usufruendo il membro della comunione pretermesso dall'intestazione solo di un diritto di credito verso l'altro intestatario del bene, con la conseguenza che gli è consentito esercitare non già azione reale per il loro recupero, ma solo quella risarcitoria.

Corte d'Appello Bari, 28 agosto 2020

Agricoltura – iscrizione del lavoratore in pubblici elenchi – onere della prova

L'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, per cui la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso ed i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla P.A., una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Quando, dunque, l'ente previdenziale contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova; con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della P.A., sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi.

PAESAGGIO

Cons. Stato, 07 settembre 2020, n. 5380

Tutela e protezione del paesaggio – destinazione agricola – colture.

La destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possieda le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'Amministrazione comunale ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano.

T.A.R. Sicilia Catania, 17 novembre 2020, n. 3043

Paesaggio – illecito – natura sanzione – rapporto con illecito ambientale

In materia di illeciti paesaggistici, l'indennità prevista dall'art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno, applicandosi la sanzione anche nel caso in cui sia intervenuto in sanatoria il prescritto nulla osta". L'art. 164 rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia in caso di illeciti sostanziali e, dunque, compromissione dell'integrità paesaggistica, sia nella ipotesi di illeciti formali ossia la mancanza del titolo autorizzatorio.

PRELAZIONE E RISCATTO

Cass., 9 novembre 2020, n. 24982

Prelazione – legittimari – ante l. 203/1982

La giurisprudenza di legittimità ha distinto l'ipotesi, in cui il rapporto agrario si è costituito anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 203 del 1982, da quella, in cui si è costituito successivamente, e, con riferimento alla prima ipotesi, ha ritenuto che, stante la tassativa elencazione contenuta nella L. n. 590 del 1965, art. 8, il diritto di prelazione non può essere riconosciuto a coloro che coadiuvano il titolare del rapporto nella coltivazione del fondo, quali i componenti della sua famiglia, neppure se sia configurabile un'impresa familiare a norma dell'art. 230-bis c.c. Altresì è escluso che la L. n. 203 del 1982, art. 48, abbia comportato un'automatica novazione soggettiva dei rapporti di affitto in corso con la sostituzione, in qualità di conduttori, delle imprese familiari coltivatrici ai singoli contraenti del contratto preesistente.

USUCAPIONE

Cass., ord., 20 novembre 2020, n. 26521

Possesso - Effetti - Usucapione - Interversione del possesso - In genere - Contratto di enfiteusi stipulato in luogo di precedente affitto agrario - Nullità - Possesso utile ad usucapire - Configurabilità - Condizioni - "animus rem sibi habendi" - Nozione - Fattispecie

Qualora un contratto di enfiteusi stipulato in luogo di un precedente affitto agrario sia affetto da nullità, nondimeno può valere a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene, ogni qualvolta il rapporto instauratosi da lì in avanti tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi", ossia dalla riferibilità del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarità di un diritto reale, anziché ai diritti derivanti da un mero rapporto obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva trascurato di valutare che il contratto di enfiteusi concluso fra le parti, ancorché invalido ed inidoneo a produrre effetti giuridici, era suscettibile di valere quale prova della mutata volontà del soggetto nella disponibilità del fondo di possederlo, non più come semplice affittuario, ma come enfiteuta)

C.A. Catania, 17 ottobre 2020

Usucapione – prova – coltivazione del fondo – inidoneità.

L'attore che agisce per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. L'attività di mera coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus.

Tribunale Gorizia, 9 settembre 2020

Usucapione – prova – coltivazione del fondo – idoneità.

La coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c., ben può configurare lo jus possessionis, mentre la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.

USI CIVICI

Cass., 19 agosto 2020, n. 17310

Usi civici - Procedimento - Libertà di forme - Natura informale ed atipica del procedimento innanzi al commissario per la liquidazione degli usi civici - Osservanza delle norme del giudizio pretorio - Condizioni - Conseguenze - Nomina di un difensore - Necessità – Esclusione

L'art. art. 31, comma 3, della l. n. 1766 del 1927, in virtù del quale i commissari per la liquidazione degli usi civici debbono attenersi alle norme dei procedimenti dinanzi al pretore, ha carattere indicativo e programmatico e faculta i commissari a seguire tali norme, meno rigide di quelle del procedimento ordinario, sempre che ciò sia compatibile con il carattere inquisitorio e l'impulso di ufficio del procedimento dinanzi ad essi e con i principi posti dai commi 1 e 4 del medesimo art. 31, i quali dispensano dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria, purché prima di provvedere siano sentiti gli interessati e ne siano raccolte sommariamente le osservazioni e le istanze, né ammettono eccezioni di nullità degli atti processuali ulteriori rispetto a quelle relative all'assoluta incertezza delle persone e dell'oggetto dell'atto, del luogo di comparizione o che concernono l'essenza dell'atto. Ne consegue che le parti possono stare dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici senza il ministero di difensore e, qualora conferiscano la procura alle liti, non sono strettamente vincolate all'osservanza delle forme prescritte dall'art. 83 c.p.c.

Cons. Stato, 09 ottobre 2020, n. 5993

Usi civici – mutamento di destinazione - requisiti

Il mutamento di destinazione delle terre sottoposte ad uso civico deve consistere in un beneficio reale per la generalità degli abitanti, e non in un vantaggio indiretto che può derivare dall'utilizzazione del terreno da parte di soggetti privati, atteso che tale mutamento determina una limitazione della pienezza dei diritti di uso civico dei quali è titolare la collettività.